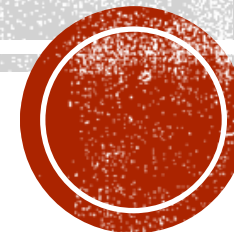


SENTENZA 148/2024



Classe di laurea LMG/01
Anno accademico 2025/2026



*La nostra Costituzione non è una
costituzione immobile che abbia
fissato un punto fermo, è una
costituzione che apre le vie verso
l'avvenire.*

(Piero Calamandrei)

*La Costituzione è una guida per la società,
la Corte assicura il suo rispetto, mentre le rivoluzioni sociali
implicano un profondo cambiamento della società e possono
mettere alla prova la stabilità delle leggi e delle istituzioni.*



PAROLE CHIAVI DELLA SENTENZA



FAMIGLIA



IMPRESA
FAMILIARE



DIRITTI E
TUTELA DEL
CONVIVENTE DI
FATTO

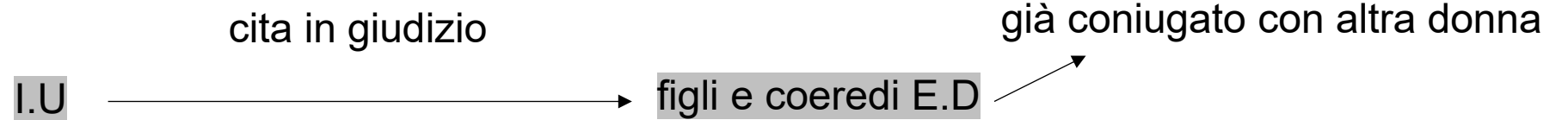


TUTELA
DIFFERENZIATA E
INFERIORE
RISPETTO AL
FAMILIARE

In dottrina questa sentenza rappresenta un esempio di «giurisprudenza creativa» necessaria per adeguare l'ordinamento alla realtà sociale.



COME SI È ARRIVATI ALLA CORTE COSTITUZIONALE



PRETESA DI I.U

Chiede che sia accertata l'esistenza di un'impresa familiare, relativa ad un'azienda agricola, e che ottenga la liquidazione della quota a lei spettante quale partecipante all'impresa.

RITENUTO IN FATTO

Rigetta la domanda rilevando che il convivente di fatto non poteva essere considerato «familiare» ai sensi **dell'articolo 230-bis 3°** comma c.c.

TRIBUNALE DE FERMO

in funzione di giudice del lavoro



GIUDIZIO DI 1°

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

GIUDIZIO DI 2°

ha confermato il rigetto sull'identico presupposto escludendo anche

l'applicabilità **dell'art. 230 ter c.c.**, in quanto la convivenza era cessata prima dell'entrata in vigore della **LEGGE 76/2016 (Legge Cirinnà)** che aveva esteso, in parte, ai conviventi la disciplina dell'impresa familiare.



la ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione
dell'art. 230 bis c.c. e dell'art. 230 ter c.c.

CASSAZIONE

GIUDIZIO DI 3°

La Corte di Cassazione (sez. lavoro) attraverso un'**ordinanza** ha chiesto l'intervento
nomofilattico delle:

SEZIONI UNITE

TIPO DI GIUDIZIO



ARGOMENTAZIONE AUTORITÀ RIMETTENTE

Le Sezioni Unite hanno
sostenuto la propria tesi
in riferimento

agli articoli della
Costituzione
2-3-4-35-36

Art 117 in relazione agli
articoli 8 e 12 CEDU e
9 CDFUE



RIFORMA 1975 DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

PRIMA/DOPPO

3.2 considerato in diritto

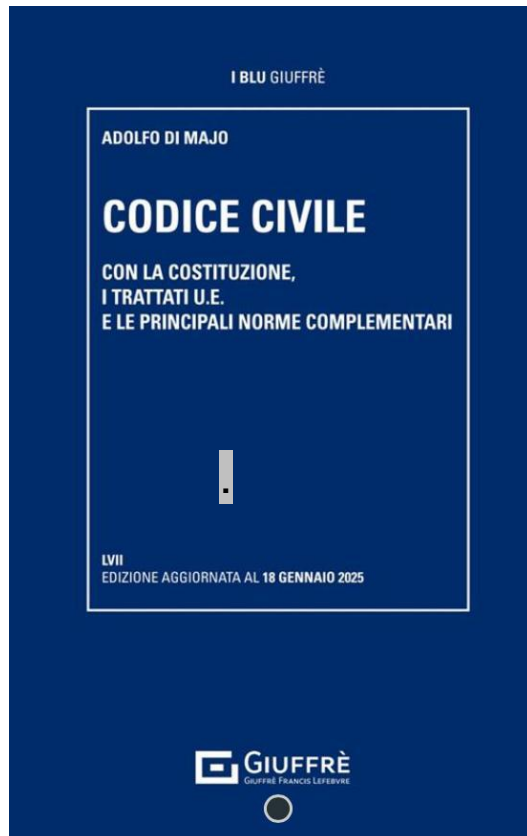
«Prima della riforma del 1975, la partecipazione all'attività produttiva della famiglia, anche se svolta con carattere di prevalenza e di continuità, veniva considerata alla stregua di una presunzione resa «*affectionis vel benevolentie causa*», alla quale si applicava una presunzione iuris tantum di gratuità in virtù dei vincoli familiari...

Negli anni diviene via via più sentita l'esigenza di fornire strumenti di tutela per evitare che la comunità familiare potesse dare origine e copertura a situazioni di sfruttamento, nella consapevolezza che il lavoro gratuito privo di tutela in molteplici contesti familiari non fosse il frutto di una scelta di libertà, quanto piuttosto il portato di un predominio dell'imprenditore nei confronti della moglie e degli altri componenti del nucleo familiare, quale retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, ormai superata; il marcato ridimensionamento della presunzione di gratuità ad opera dell'art. 230-bis cod. civ. ha corrisposto all'esigenza di riconoscere una tutela minima quei rapporti di lavoro che, svolgendosi con peculiari caratteristiche nell'ambito di aggregati familiari, non potevano contare su più specifiche discipline di protezione»



TEMA DI SPECIFICO

La corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale



ARTICOLO 230 bis c.c. comma 1°-3°

Esclude il convivente more uxorio dal novero dei «familiari» (quali coniuge, parenti entro il 3° e gli affini entro il 4°)

in via derivata



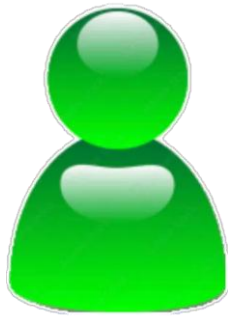
ARTICOLO 230 ter

introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (cosiddetta legge Cirinnà), riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta



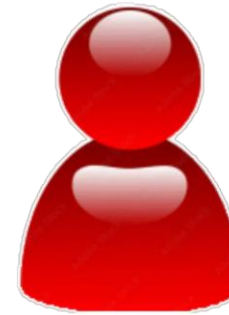
ARTICOLO 230-ter

Art. 230-ter c.c. → tutela più ristretta rispetto a quella prevista per i familiari ex art. 230-bis c.c.



Il familiare:

- **Diritto al mantenimento;**
- **Partecipa agli utili dell'impresa familiare;**
- **Partecipa ai beni acquistati con essi;**
- **Partecipa agli incrementi aziendali;**
- **Diritto di prelazione per divisione ereditaria o cessione dell'impresa.**



Il convivente di fatto:

- **No diritto al mantenimento;**
- **No diritto di prelazione per divisione ereditaria o cessione dell'impresa;**
- Partecipa agli utili dell'impresa familiare;
- Partecipa ai beni acquistati con essi;
- Partecipa agli incrementi aziendali.



LEGGE N° 76-2016 → LEGGE CIRINNÀ

- ✓ **Assenza di una disciplina organica**
- ✓ **Diritto di visita e assistenza**
- ✓ **Tutela residuale**
- ✓ **Mancanza di tutele patrimoniali**



- ✓ **Riconoscimento della convivenza di fatto**
- ✓ **Diritto di visita e assistenza**
- ✓ **Rappresentanza e decisioni post-mortem**
- ✓ **Contratto di convivenza**
- ✓ **Diritto di abitazione**



PARAMETRI

COSTITUZIONALI

Art. 2: diritti inviolabili e formazioni sociali

Art. 3: uguaglianza e ragionevolezza

Art. 4: diritto al lavoro

Art. 35: tutela del lavoro in tutte le sue forme

Art. 36: diritto a una retribuzione proporzionata

Art. 117: richiama l'obbligo di rispettare i vincoli derivanti dal diritto internazionale e dall'UE

INTERPOSTI

Art. 8: diritto al rispetto della vita privata e familiare

Art. 12: diritto di sposarsi interpretato in modo estensivo come diritto al riconoscimento delle unioni affettive

Art. 9: diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali

CEDU

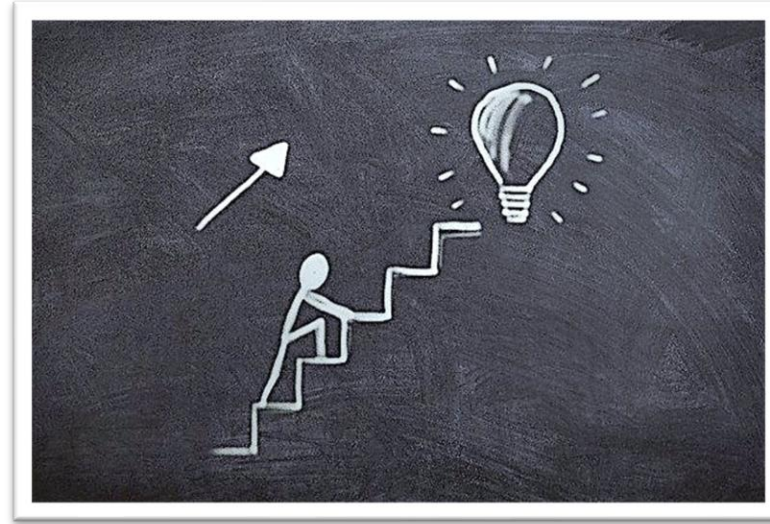
CDFUE

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARAMETRI COSTITUZIONALI UTILIZZATI

MOTIVAZIONI



Il fulcro della ratio lo troviamo nell'ingiustificata esclusione del convivente dall'art. 230-bis c.c., anche qualora egli presti un'attività lavorativa continuativa e integrata nell'impresa familiare, risultando così lesi il diritto al lavoro e il principio di uguaglianza.

La corte dunque, **riscontrando una violazione dei diritti fondamentali** ed equiparando i conviventi more uxorio ai coniugi all'interno dell'impresa familiare, stabilisce che la protezione/tutela del convivente di fatto non può mai essere inferiore a quella riconosciuta al coniuge e all'affine di secondo grado.

IN QUESTO MODO DICHIARA...



DISPOSITIVO E TIPO DI DECISIONE

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter cod. civ.



SENTENZA DI ACCOGLIMENTO MANIPOLATIVA ADDITTIVA



PRECEDENTI GIURISDIZIONALI

Le sentenze che hanno toccato il tema della tutela del convivente more uxorio sono:

➤ **Corte costituzionale:**

- n. 404/1988 → diritto all'abitazione;
- n. 8/1996 → riconoscimento consolidato rapporto di convivenza;
- n. 140/2009 → identità di disciplina dovuta a caratteri comuni tra conviventi e coniugi;
- n. 213/2016 → protezione dei soggetti disabili nel nucleo familiare;

➤ **Cassazione:**

- Ss. uu. Civ. n. 35969/2023 → rilevanza convivenza di fatto per determinazione dell'assegno di mantenimento.



DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE – *Nicola Di Napoli*

- Richiama l'evoluzione del «fenomeno» delle convivenze di fatto sotto il profilo:
 - Socio-culturale;
 - Normativo;
 - Giurisprudenziale;
- Critica la decisione della Corte Costituzionale di non riconoscere la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il principio di eguaglianza, bensì sotto il principio di ragionevolezza.
- Sostiene che l'invito rivolto all'interprete di effettuare un controllo di ragionevolezza caso per caso, parametrato sull'eventuale violazione di diritti fondamentali della persona, possa «snaturare» tali principi svuotandoli di contenuto e forzandone l'applicazione pur di raggiungere un determinato risultato sostanziale.
- Auspica che il legislatore intervenga per riordinare una disciplina che risulta arricchita da una pluralità di sentenze additive della Consulta che, però, offrono un quadro frastagliato e poco chiaro.



L'IMPORTANZA DELLA SENTENZA

- La sentenza rappresenta un passaggio decisivo verso la parificazione tra famiglie fondata sul matrimonio e convivenza di fatto.
- Essa ha ampliato la tutela del lavoro domestico e imprenditoriale riconoscendo diritti patrimoniali e gestionali al convivente.



SITOGRAFIA

- [Corte Costituzionale - Sito ufficiale](#)
- [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 – Normattiva](#)
- [LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 - Normattiva](#)
- [Giuffrè - DeJure](#)

Realizzata da:

*Cardogna Sofia
Carrozzo Diletta
D'Aulerio Marina
Fedele Felicetta
Monachetti Cristiana*

